

## ***Detraibilità IVA assolta in dogana da terzi***

di **Laura Mazzola**

OneDay Master

### **Esportazioni e importazioni**

Scopri di più

Con la [risposta a interpello n. 213/E/2025](#), dello scorso 19 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul tema, ormai consolidato nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa, della **detraibilità dell'IVA assolta in dogana** da parte di un soggetto che **non riveste la qualità di proprietario delle merci importate**.

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria riguarda la **detraibilità dell'IVA gravante sull'importazione di materie prime** utilizzate in un ciclo produttivo **destinato alla realizzazione di un farmaco**, nell'ambito di un più ampio schema di lavorazione per conto terzi.

Nel rispondere all'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, evidenzia quanto indicato dal [comma 1 dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972](#), il quale dispone che «*per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione*».

Inoltre, ricorda che l'[art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), qualifica l'**importazione** come **operazione imponibile ai fini IVA, con imposizione e riscossione a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

Ancora, in materia doganale, richiama gli [artt. 38 e 56, D.P.R. n. 43/1973 \(TULD\)](#), che individuano come **soggetti obbligati al pagamento dell'imposta** sia il proprietario delle merci, sia i soggetti per conto dei quali le merci sono importate, e l'[art. 77, Regolamento \(UE\) n. 952/2013](#), che identifica il debitore nel dichiarante.

Infine, ricorda che, a livello unionale, l'[art. 201, Direttiva n. 2006/112/CE](#) (c.d. Direttiva IVA) prevede che l'imposta all'importazione è dovuta dal soggetto designato dallo Stato membro d'importazione.

L'Amministrazione, nel fornire risposta positiva al quesito, ha confermato l'orientamento già affermato in precedenti prassi, secondo cui **la titolarità del bene non è condizione necessaria** per l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta in dogana, **purché il bene importato sia funzionale all'attività economica dell'importatore.**

In particolare, la detrazione è riconosciuta se:

- il soggetto passivo **sostiene effettivamente le spese relative all'importazione**;
- i beni importati **sono destinati a operazioni attive imponibili** (o comunque non escluse dal campo di applicazione IVA);
- esiste un **nesso diretto tra i costi sostenuti e le cessioni successive**, ossia tra operazioni attive e operazioni passive inerenti all'attività d'impresa.

Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ([cause C-187/14, DVS Road A/S](#); [C-621/19, Weindel Logistik Service](#); [C-132/16, Iberdrola](#)), la quale riconosce la detraibilità anche **in assenza di un rapporto diretto tra il costo IVA e le singole operazioni**, qualora i costi stessi rappresentino **spese generali** dell'attività economica del soggetto passivo.

Infine, pur confermando in astratto il diritto alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che **la concreta spettanza del diritto è subordinata alla verifica della struttura contrattuale posta in essere tra le parti.**

Ne deriva che, in operazioni simili:

- la **sussistenza del diritto alla detrazione non è automatica**, ma richiede l'esistenza di **un nesso economico-funzionale tra il bene importato e le "operazioni a valle"**;
- la **documentazione contrattuale e contabile** riveste un ruolo determinante per la **qualificazione fiscale dell'operazione**;
- in assenza di tali elementi, l'eventuale **detrazione potrebbe essere contestata** in sede di verifica.